

Allegato "B" al n.ro 5.914 di Raccolta

Statuto

della "FONDAZIONE VECCHIONI ETS".

ART. 1

GENESI, DENOMINAZIONE E MODELLO DI RIFERIMENTO

1.1 È costituita una Fondazione denominata "FONDAZIONE VECCHIONI ETS" (di seguito anche la "Fondazione").

1.2 La Fondazione si ispira e applica i principi del Terzo settore, nell'ambito del modello organizzativo della Fondazione disciplinato dal Codice del Terzo settore (D. Lgs. 117/2017 altresì indicato come CTS o Codice del Terzo Settore) e dal Codice Civile.

1.3 A seguito dell'iscrizione nel Registro Unico Nazionale del Terzo settore la Fondazione assumerà la denominazione "Fondazione Vecchioni ETS" ed indicherà gli estremi dell'iscrizione negli atti, nella corrispondenza e nelle comunicazioni al pubblico.

1.4 La Fondazione è stata costituita su impulso dei Fondatori in memoria di Arrigo Vecchioni.

ART. 2

SEDE

2.1 La Fondazione ha sede nel Comune di Milano all'indirizzo determinato con delibera del Consiglio di Amministrazione e pubblicizzata nelle forme di legge.

2.2 La Fondazione, con delibera del Consiglio di Indirizzo, ha facoltà di istituire sedi secondarie o unità locali operative onde svolgere attività rientranti nella finalità della Fondazione.

ART. 3

PRINCIPI, SCOPI E ATTIVITÀ

3.1 La Fondazione non ha scopo di lucro.

3.2 La dignità, il valore e i diritti inalienabili di ogni persona sono riconosciuti dalla Carta delle Nazioni Unite, dalla Dichiarazione Universale dei Diritti Umani e dalla Convenzione sui Diritti delle Persone con Disabilità, che ribadiscono il principio fondamentale dell'uguaglianza e della piena partecipazione alla vita sociale. Tuttavia, chi vive una condizione di malattia mentale e le loro famiglie si trovano spesso ad affrontare barriere sociali, economiche e culturali che ne limitano la possibilità di autodeterminarsi, a causa di una società escludente.

La marginalizzazione e lo stigma che ancora circondano la salute mentale non solo ledono i diritti individuali, ma rappresentano una grave perdita per l'intera collettività: un sistema che esclude, infatti, priva la società delle risorse, delle capacità e delle aspirazioni di milioni di persone. Garantire a tutte e tutti il diritto a un progetto di vita, fondato sulle proprie inclinazioni, desideri e potenzialità, significa creare una società più equa, più ricca e più giusta.

È su questi principi che si fonda l'impegno della Fondazione, che nasce con lo scopo di tutelare la dignità delle persone che vivono esperienze di disagio psichico, combattere lo stigma legato alla salute mentale, per salvaguardarne i diritti perseguendo a tal scopo finalità civiche, solidaristiche e di utilità sociale.

Inoltre, intende combattere la disinformazione, per sostituirla con una cultura sana che ponga la malattia mentale sul piano di qualsiasi altra condizione di malattia e non penalizzi ulteriormente le persone con disagio psichico.

Infine, intende sensibilizzare le istituzioni affinché investano quanto serve perché anche i malati psichici si sentano e siano, membri effettivi della società alla quale appartengono.

Per il raggiungimento di tali scopi, la Fondazione si propone di:

- promuovere un cambiamento di pensiero verso questa tematica attraverso campagne di sensibilizzazione, partecipazione a convegni, diffusione di buone pratiche;
- essere a fianco delle famiglie direttamente o tramite collaborazioni, offrendo ascolto e supporto;
- promuovere l'incontro e la collaborazione fra enti, organizzazioni, istituzioni, aziende e persone che condividono gli scopi della Fondazione per stimolare l'elaborazione e la realizzazione di progetti ed interventi in rete.

3.3 La Fondazione persegue finalità civiche, solidaristiche e di utilità sociale mediante lo svolgimento in via esclusiva o principale di attività di interesse generale nei seguenti settori di cui all'art. 5 del CTS:

- 3.3.1 interventi e servizi sociali ai sensi dell'articolo 1, commi 1 e 2, della Legge 8 novembre 2000 n. 328 e successive modificazioni, e interventi, servizi e prestazioni di cui alla Legge 5 febbraio 1992 n. 104, e alla Legge 22 giugno 2016 n. 112 e successive modificazioni (D. Lgs. 117/2017, art. 5 lett. a);
- 3.3.2 educazione, istruzione e formazione professionale, ai sensi della Legge 28 marzo 2003 n. 53 e successive modificazioni, nonché le attività culturali di interesse sociale con finalità educativa (D. Lgs. 117/2017, art. 5 lett. d);
- 3.3.3 ricerca scientifica di particolare interesse sociale (D. Lgs. 117/2017, art. 5 lett. h);
- 3.3.4 organizzazione e gestione di attività culturali di interesse sociale (D. Lgs. 117/2017, art. 5 lett. i);
- 3.3.5 beneficenza, sostegno a distanza, cessione gratuita di alimenti o prodotti di cui alla Legge 19 agosto 2016 n. 166 e successive modificazioni, o erogazione di denaro, beni o servizi a sostegno di persone svantaggiate o di attività di interesse generale a norma del presente articolo (D. Lgs. 117/2017,

art. 5 lett. u) facendo riferimento in particolare modo al sostegno delle persone affette da malattie mentali e di supporto dei loro familiari.

La Fondazione, quale ente rappresentativo degli interessi lesi contro le persone affette da disturbi psichici, opera sia autonomamente sia in *partnership* con università, istituti di ricerca, fondazioni, associazioni ed altri enti con e senza scopo di lucro in generale che ne condividono la *mission* e i valori.

3.4 A titolo esemplificativo e non esaustivo le attività definite all'articolo 3.3. si concretizzeranno nelle seguenti azioni di natura volontaria:

- 3.4.1 promuovere, patrocinare e partecipare a presentazioni, convegni ed eventi di promozione culturale che si ispirino e promuovano i valori espressi dalla Fondazione Vecchioni;
- 3.4.2 promuovere i contenuti (libri, saggi, audiovisivi, mostre, altri contenuti) prodotti dalla Fondazione e da terzi in ricordo di Arrigo Vecchioni e dei valori espressi dalla sua vita;
- 3.4.3 erogare borse di studio per supportare studentesse e studenti che propongano interventi innovativi sullo studio dei disturbi psichici;
- 3.4.4 promuovere concorsi e iniziative di produzione creativa (narrativa, fotografia, illustrazione/fumetti, audiovisivi, campagne *social*), innovativi nel linguaggio o nel mezzo, per la promozione dei valori della Fondazione;
- 3.4.5 sviluppare o rafforzare programmi educativi e campagne di sensibilizzazione per le scuole, per le famiglie e le comunità sui temi dei disturbi psichici;
- 3.4.6 promuovere ed organizzare, anche in collaborazione con le Università, programmi di formazione, informazione e sensibilizzazione, rivolti a professionisti e professioniste, educatori ed educatrici, operatori ed operatrici socio-sanitari, e personale che opera nel sistema giudiziario e della sicurezza a tutti i livelli, per:
 - migliorare la capacità di riconoscere e prevenire i disturbi psichici
 - ridurre l'impatto della narrazione distorta sul tema;
- 3.4.7 erogare servizi di supporto alla consapevolezza, presa in carico ed accompagnamento alla soluzione efficace con approccio interdisciplinare, rivolto alle persone in condizione di disagio psichico in modo da ridurre al minimo il rischio di gesti autolesionisti o di rischio per la comunità;
- 3.4.8 sviluppare o realizzare *workshop*, seminari, percorsi formativi ed altre attività di taglio esperienziale con approccio interdisciplinare per:
 - aumentare la capacità di riconoscere e rimuovere lo stigma che accompagna la malattia mentale ed ogni forma di discriminazione legata a questo fenomeno;
- 3.4.9 elaborare e realizzare progetti motivazionali con il supporto di testimonials;
- 3.4.10 realizzare o supportare ricerche in ognuno degli ambiti indicati negli scopi per comprendere le cause, le conseguenze e la portata della malattia mentale;
- 3.4.11 realizzare o supportare attività di divulgazione dei risultati delle ricerche presso gli operatori e le operatrici, gli Enti e le organizzazioni competenti per

- sviluppare interventi più efficaci, sensibilizzare l'opinione pubblica e gli incaricati e le incaricate delle decisioni politiche;
- 3.4.12 promuovere cambiamenti legislativi e politiche pubbliche che proteggano i diritti delle persone affette da malattia mentale e sanzionino adeguatamente le loro violazioni;
- 3.4.13 collaborare con istituzioni e organizzazioni per implementare e rafforzare le normative esistenti;
- 3.4.14 fornire - direttamente o in collaborazione con altre organizzazioni specializzate - supporto, attraverso servizi di consulenza e supporto psicologico e legale;
- 3.4.15 partecipare a comitati\commissioni e reti di organizzazioni - sia a livello locale che nazionale e internazionale - che promuovono progetti di sensibilizzazione sui temi della malattia mentale e supporto e sostegno a situazioni di disagio psichico nella sua più ampia accezione;
- 3.4.16 elaborare e realizzare progetti ed interventi in collaborazione con altri soggetti già operanti nel territorio nazionale e internazionale (fondazioni, associazioni, cooperative, sindacati, ONG, università, istituti di ricerca, enti locali);
- 3.4.17 supportare la creazione o - se esistenti - lo sviluppo di reti e aggregazioni tra enti che si occupano di prevenzione della malattia mentale;
- 3.4.18 sostenere e collaborare con associazioni attive che operano per contrastare il disagio mentale, fornendo loro sostegno logistico, finanziario o altre risorse necessarie a sostenere i loro progetti;
- 3.4.19 promuovere la conoscenza delle finalità della Fondazione e delle attività svolte e promosse anche attraverso la stampa, i *social*, il *digital web*, la radio, la Tv, nonché la pubblicazione di riviste, bollettini e materiale multimediale, avvalendosi della collaborazione anche di agenzie di comunicazione ed uffici stampa;
- 3.4.20 promuovere partenariati e protocolli di intesa e stipulare convenzioni con le pubbliche amministrazioni e con soggetti privati;
- 3.4.21 promuovere, realizzare e partecipare ad iniziative di raccolta fondi finalizzate al sostegno delle attività e dei progetti della Fondazione;
- 3.4.22 promuovere e costituire altri enti in via strumentale al perseguimento dei fini istituzionali.

ART. 4

ATTIVITÀ DIVERSE, SECONDARIE E STRUMENTALI

4.1 La Fondazione può esercitare attività connesse rispetto a quelle indicate al precedente art. 3, purché secondarie e strumentali rispetto ad esse e secondo i criteri e i limiti di cui al decreto del Ministero del lavoro e delle politiche sociali, ai sensi dell'art. 6 del D. Lgs. 117/2017.

4.2 Nei limiti sopra indicati, l'individuazione di tali ulteriori attività secondarie e strumentali è rimessa al Consiglio di Amministrazione.

ART. 5

PATRIMONIO ed ENTRATE

5.1 Il patrimonio della Fondazione è utilizzato per lo svolgimento delle attività statutarie ai fini dell'esclusivo perseguimento di finalità civiche, solidaristiche e di utilità sociale.

5.2 Il patrimonio della Fondazione è composto:

A. dal fondo di dotazione non inferiore a quanto previsto nell'art. 22 del Codice del Terzo settore e dalla normativa tempo per tempo vigente:

- costituito dai versamenti in denaro o dai conferimenti di beni mobili o immobili o di altre utilità impiegabili per il perseguimento degli scopi della Fondazione, espressamente effettuati a tale titolo dai Fondatori all'atto della costituzione;
- incrementabile mediante conferimenti in denaro o di beni, mobili e immobili, o di altre utilità impiegabili per il perseguimento degli scopi, effettuati da Fondatori o Partecipanti oltreché dai contributi pubblici e privati e dai beni mobili ed immobili che perverranno successivamente a qualsiasi titolo alla Fondazione da terzi con espresso vincolo di imputazione al fondo di dotazione; ricavato della vendita di beni compresi nello stesso fondo di dotazione;

B. dal fondo di gestione costituito:

- dalla somma iniziale versata a tale titolo dai fondatori;
- dalle somme versate dai partecipanti;
- dalle somme versate dagli aderenti;
- dalle rendite e dai proventi derivanti dal patrimonio e dalle attività della Fondazione;
- da eventuali elargizioni, donazioni o lasciti testamentari che non siano espressamente destinati a integrare il fondo di dotazione;
- da eventuali contributi attribuiti dall'Unione europea, dallo Stato, da enti territoriali o da altri enti pubblici o privati;
- da apporti o conferimenti di denaro, beni, materiali o immateriali, mobili o immobili, o altre utilità suscettibili di valutazione economica, contributi in qualsiasi forma effettuati dai Fondatori, da Partecipanti, da Aderenti o da terzi senza espresso vincolo di imputazione al Fondo di Dotazione;
- dai ricavi delle attività di interesse generale e di quelle diverse eventualmente esercitate;
- dai beni mobili ed immobili, materiali e immateriali, che pervengano a qualsiasi titolo alla Fondazione e che non siano espressamente destinati al Fondo di Dotazione, compresi quelli acquistati dalla Fondazione medesima.

Il patrimonio che, come detto, è suddiviso in fondo di gestione e in fondo di dotazione deve intendersi totalmente destinato al perseguimento degli scopi statutari.

5.3 Per l'adempimento dei propri scopi la Fondazione dispone delle seguenti entrate:

- redditi derivanti dal patrimonio di cui al presente articolo;

- contributi ed elargizioni (comprese le donazioni, le disposizioni testamentarie e le sponsorizzazioni) da parte di soggetti pubblici e privati destinati all'attuazione degli scopi statutari;

entrate derivanti da eventuali attività connesse o accessorie.

ART. 6

ESERCIZIO FINANZIARIO

6.1 L'esercizio finanziario ha inizio il 1° gennaio e termina il 31 dicembre di ciascun anno.

6.2 Entro il 30 aprile di ogni anno il Consiglio di Amministrazione approva il bilancio di esercizio, redatto in conformità a quanto previsto nell'art.13 del Codice del Terzo settore, nonché il bilancio sociale, se obbligatorio, ai sensi dell'art. 14 del Codice del Terzo settore.

6.3 Gli avanzi delle gestioni annuali dovranno essere innanzitutto impiegati per la ricostituzione del fondo di dotazione resasi necessaria a seguito di riduzioni dello stesso per perdite e solo per la differenza per il potenziamento delle attività della Fondazione o per l'acquisto di beni strumentali per l'incremento o il miglioramento della sua attività.

6.4 La Fondazione non ha scopo di lucro e non può distribuire utili ed avanzi di gestione, fondi o riserve comunque denominate a chicchessia, anche nei casi di recesso o di ogni altra ipotesi di scioglimento individuale del rapporto partecipativo, né direttamente né indirettamente.

ART. 7

MEMBRI DELLA FONDAZIONE

7.1 I membri della Fondazione sono i Fondatori

7.2 I membri della Fondazione hanno diritto di esaminare i libri sociali; a tal fine dovranno presentare richiesta scritta al Consiglio di Amministrazione con preavviso di almeno trenta giorni; l'esame avverrà presso la sede della Fondazione, in orari d'ufficio, alla presenza costante di almeno un rappresentante della Fondazione. Il membro può farsi assistere da professionista di sua fiducia al quale potrà essere richiesto di sottoscrivere un impegno di riservatezza. Il membro che, successivamente all'esame dei libri sociali, senza il consenso del Consiglio di Amministrazione, diffonda dati tratti da tali libri potrà essere escluso. In ogni caso il membro della Fondazione non potrà trarre copia dei libri sociali.

ART. 8

FONDATORI

8.1 I "Fondatori" coloro che hanno partecipato alla costituzione della Fondazione e quindi Daria Colombo, Roberto Michele Massimo Vecchioni (nel presente statuto anche "Roberto Vecchioni"), Arnoldo Fabrizio Marco Mosca Mondadori, Giovanni Colombo. Francesca Maria Alessandra Vecchioni (nel presente statuto anche "Francesca Vecchioni") e Bruna Coscia, compiendo gli apporti economici indicati

nell'atto costitutivo della Fondazione. Possono essere nominati nuovi Fondatori su indicazione del Consiglio di Amministrazione e previa approvazione di almeno 2/3 dei Fondatori, tra cui deve rientrare il consenso espresso di Daria Colombo e Roberto Vecchioni fin quando questi rivestiranno la qualifica di Fondatori

ART. 9

ADERENTI

9.1 Sono Aderenti alla Fondazione tutte le persone fisiche, gli enti e le persone giuridiche che, condividendone lo scopo, versano una quota di adesione annuale fissata nel minimo dal Consiglio di Amministrazione. La qualifica di aderente dura per tutto il periodo per il quale la quota è stata versata.

9.2 Gli aderenti vengono coinvolti nelle attività della Fondazione con costanti contatti per via telematica e con inviti a partecipare alle attività della Fondazione.

9.3 Annualmente la Fondazione organizza un convegno di tutti gli aderenti, al quale sarà possibile partecipare anche in via telematica, relazionando su quanto fatto e sugli obiettivi relativi alla futura attività.

ART. 10

AMICI DELLA FONDAZIONE

10.1 Gli amici della Fondazione sono persone, enti, associazioni e fondazioni che condividono i valori e le finalità della Fondazione, contribuendo alla vita della medesima e alla realizzazione dei suoi scopi o di un suo progetto con un contributo significativo, come ad esempio tempo, relazioni, visibilità, contenuti, attività o in una qualsiasi altra forma in modo spontaneo e gratuito.

10.2 L'inserimento tra i componenti del gruppo "Amici della Fondazione", il periodo di permanenza nel gruppo e l'eventuale esclusione viene deliberata dal Consiglio di Amministrazione.

ART. 11

DECADENZA, RECESSO, ESCLUSIONE

11.1 La qualifica di membro della Fondazione si perde per decesso, recesso o esclusione, deliberata ad insindacabile giudizio del Consiglio di Amministrazione posto che nei casi previsti del presente statuto le qualifiche di Fondatori, aderenti e amici della Fondazione si perdono per il mancato versamento dei contributi o per la scadenza della loro qualifica connessa al pagamento del contributo.

11.2 Trattandosi di enti e/o persone giuridiche, la decadenza può aver luogo anche per le seguenti cause:

- estinzione, a qualsiasi titolo dovuta;
- apertura di procedure di liquidazione;
- apertura delle procedure liquidatorie anche stragiudiziali.

11.3 I soggetti aventi la qualifica indicata al precedente possono, in ogni momento, recedere dalla Fondazione, fermo restando il dovere di adempimento delle obbligazioni assunte.

11.4 Il Fondatore che contravviene gravemente al Codice Etico o agli obblighi derivanti dal presente Statuto, per comportamento contrario ad esso ed alla legge, per immoralità e comunque per atti che danneggino la Fondazione e i suoi membri o causino gravi turbamenti fra i membri stessi, può essere escluso dalla Fondazione. L'esclusione è deliberata dal Consiglio di Amministrazione dopo avere ascoltato le giustificazioni dell'interessato.

ART. 12

ORGANI ED UFFICI DELLA FONDAZIONE

12.1 Sono organi della Fondazione:

- il Consiglio di Amministrazione;
- l'Organo di Controllo (Sindaco Unico).

12.2 Sono uffici della Fondazione, ove nominati, il Direttore Generale e la Segreteria Amministrativa.

12.3 Non posso assumere la carica di membri del Consiglio di Amministrazione e dell'Organo di Controllo e se nominati decadono dal loro ufficio l'interdetto, l'inabilitato, il fallito o chi sia stato condannato a una pena che importa l'interdizione, anche temporanea, dai pubblici uffici, l'incapacità ad esercitare uffici direttivi o comunque che si trovano nelle condizioni di cui all'art. 2382 cod. civ. o di impossibilità di assumere cariche in enti ai sensi della normativa tempo per tempo vigente e applicabile.

ART. 13

CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE

13.1 Il Consiglio di Amministrazione è nominato dai Fondatori con il voto espresso a maggioranza dei suoi membri assunto necessariamente il voto favorevole di Roberto Vecchioni e Daria Colombo fin quando questi rivestiranno la qualifica di Fondatori.

13.2 Il Consiglio di Amministrazione è composto da un numero variabile di membri con un minimo di 3 membri e un massimo di 7 membri.

13.3 Salvo dimissioni, morte o revoca, i Consiglieri restano in carica fino all'approvazione del bilancio del terzo esercizio successivo alla loro nomina e possono essere rinominati.

13.4 Il membro che, senza giustificato motivo, non partecipa a tre riunioni consecutive, può essere dichiarato decaduto dal Consiglio di Amministrazione stesso.

13.5 Ogni membro può essere revocato da chi lo ha nominato.

13.6 Se vengono a mancare per qualsiasi causa uno o più membri del Consiglio di Amministrazione, verranno sostituiti dai Fondatori. I consiglieri così nominati restano in carica fino a scadenza naturale del Consiglio di Amministrazione.

13.7 Il Consiglio di Amministrazione provvede all'amministrazione ordinaria e straordinaria della Fondazione, con criteri di economicità, efficacia ed efficienza.

13.8 In particolare il Consiglio di Amministrazione:

- predispone i programmi e gli obiettivi da presentare annualmente all'approvazione del Consiglio di Indirizzo;
- approva, ove ritenuto opportuno, il regolamento della Fondazione (avente la natura facoltativa);
- approva il Bilancio di esercizio e l'eventuale Bilancio sociale;
- delibera, la costituzione di Comitati definendone le competenze e nominandone il Presidente ed i componenti;
- approva i regolamenti relativi all'organizzazione e al funzionamento della Fondazione ed all'erogazione dei servizi;
- nomina eventualmente il tesoriere ed il segretario della Fondazione;
- nomina, ove opportuno, il Direttore Generale e la Segreteria Amministrativa determinandone compensi, qualifiche, compiti, natura e durata dell'incarico;
- nomina, determinandone il compenso, l'Organo di Controllo, anche monocratico;
- nomina, determinandone il compenso, il Revisore legale dei Conti;
- delibera in ordine all'accettazione di eredità, legati, donazioni e contributi;
- individua e nomina, gli eventuali Comitati Operativi ovvero i settori di attività della Fondazione.

13.9 Il Consiglio di Amministrazione può delegare parte dei propri poteri ad uno o più dei suoi membri e nominare un Comitato Esecutivo nei termini e con i poteri di cui all'art. 15.

13.10 Il Consiglio di Amministrazione è convocato d'iniziativa del Presidente o su richiesta di un terzo dei membri, o ancora su richiesta di un terzo dei Fondatori a mezzo posta elettronica anche non certificata, o con qualunque altro mezzo idoneo all'informazione di tutti i membri.

13.11 Il Consiglio di Amministrazione è validamente costituito, della maggioranza dei membri in carica e delibera a maggioranza dei presenti purché consti il voto favorevole di Daria Colombo e Roberto Vecchioni fin quando questi rivestano la qualifica di membri del Consiglio di Amministrazione.

In caso di parità prevale il voto del Presidente.

13.12 Delle riunioni del Consiglio di Amministrazione è redatto apposito verbale firmato da chi presiede il Consiglio medesimo e dal segretario. Le riunioni del Consiglio di Amministrazioni si possono svolgere in parte o interamente con sistemi di telecomunicazione purché sia assicurata la partecipazione attiva di tutti gli intervenuti.

13.13 Ai componenti del Consiglio di Amministrazione spetta il rimborso delle spese sostenute in ragione dell'ufficio.

ART. 14

PRESIDENTE DEL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE VICE PRESIDENTE VICARIO

14.1 Il Presidente e l'eventuale Vice Presidente del Consiglio di Amministrazione, in sede di costituzione della Fondazione, sono nominati dai Fondatori.

14.2 In seguito il Presidente del Consiglio di Amministrazione e l'eventuale vicepresidente è nominato da Roberto Vecchioni e Daria Colombo fin quando questi rivestiranno la qualifica di Fondatori, in caso di perdita della qualifica di entrambi il Presidente e l'eventuale Vice Presidente è nominato a maggioranza dal medesimo Consiglio di Amministrazione.

14.3 Il Presidente del Consiglio di Amministrazione ha la legale rappresentanza dell'ente di fronte ai terzi, agisce e resiste avanti a qualsiasi autorità amministrativa o giurisdizionale, nominando avvocati e procuratori anche per più attività previa delibera del Consiglio di Amministrazione.

14.4 Il Presidente del Consiglio di Amministrazione, inoltre, cura le relazioni con enti, istituzioni, imprese pubbliche e private e altri organismi, anche al fine di instaurare rapporti di collaborazione e sostegno delle singole iniziative della Fondazione.

14.5 Il Vice Presidente ha esclusivamente una funzione vicaria del Presidente, per sostituirlo in caso di sua assenza o impedimento, senza riconoscimento di alcun compenso aggiuntivo.

ART. 15

COMITATO ESECUTIVO

15.1 Il Comitato Esecutivo, se nominato, è composto dai membri individuati dal Presidente e da altri componenti del Consiglio di Amministrazione.

15.2 Il Comitato Esecutivo ha il compito di dare esecuzione alle deliberazioni e agli indirizzi assunti e individuati dal Consiglio di Amministrazione sulla base delle materie e dei compiti dal Consiglio di Amministrazione individuati. L'operato del comitato esecutivo deve essere oggetto di relazione a beneficio del Consiglio di Amministrazione circa le attività poste in essere.

ART. 16

COMITATI

16.1 La Fondazione può operare, oltre che con gli organi istituzionali, anche tramite comitati operativi nominati dal Consiglio di Amministrazione secondo le modalità sopra indicate

A titolo di esempio:

- Comitato Scientifico che, in collaborazione con Ministeri, Istituti Universitari, Enti ed Associazioni è parte attiva negli studi in materia malattia mentale,

- curando inoltre giornate di studio e convegni e proponendo borse di studio e premi di laurea alle tesi in materia;
- Comitato Educativo che, in collaborazione con i competenti Ministeri ed Enti, ed in particolare con il Ministero della salute, indirizza e promuove gli interventi educativi e i contenuti didattici destinati agli studenti e studentesse di ogni ordine e grado riguardanti il disagio mentale e l'affettività;
 - Comitato di Intervento e di Servizio che, in collaborazione con Enti ed Associazioni operanti in materia, promuove il supporto concreto alle persone affette da disturbi psichici.

16.2 Il Consiglio di Amministrazione ha facoltà di istituire altri comitati e di revocare quelli esistenti.

ART 17

ORGANO DI CONTROLLO E REVISORE UNICO

17.1 L'organo di controllo in forma monocratica è nominato dal Consiglio di Amministrazione ed è scelto tra persone iscritte nel registro dei Revisori Legali.

17.2 All'organo di controllo si applica quanto previsto nell'art.30 del Codice del Terzo settore. L'organo di controllo ha la funzione di vigilare sulla corretta amministrazione della Fondazione, sull'osservanza della legge e dello statuto ed accertare la regolare tenuta della contabilità nonché delle risorse. L'organo di controllo assiste alle riunioni degli organi collegiale della Fondazione senza diritto di voto.

17.3 Nei casi previsti dalla legge l'organo di controllo può esercitare la revisione legale dei conti ai sensi dell'art. 31 del Codice del Terzo settore.

17.4 L'organo di controllo dura in carica per tre esercizi ed è rieleggibile.

ART. 18

VOLONTARI

18.1 Il volontario svolge la propria attività verso gli altri in modo personale, spontaneo e gratuito, senza fini di lucro, neanche indiretto ed esclusivamente per fini di solidarietà. Tale attività non può essere retribuita in alcun modo, nemmeno dal beneficiario.

18.2 La qualità di volontario è incompatibile con qualsiasi forma di rapporto di lavoro subordinato o autonomo e con ogni altro rapporto di lavoro retribuito con la Fondazione. Al volontario possono essere rimborsate soltanto le spese effettivamente sostenute e documentate per l'attività prestata, entro i limiti massimi e alle condizioni preventivamente stabilite dalla Fondazione. Sono vietati i rimborsi spesa di tipo forfetario.

18.3 I volontari sono assicurati per malattie, infortuni e responsabilità civile verso i terzi, ai sensi dell'art. 18 del Codice del Terzo settore.

ART. 19

ESTINZIONE DELLA FONDAZIONE

19.1 In caso di estinzione della Fondazione per qualunque causa, il patrimonio, su conforme parere del Consiglio di Amministrazione, verrà devoluto, con deliberazione del Consiglio di Indirizzo, che nominerà il/i liquidatore/i, determinandone i poteri, ad altri Enti che perseguano finalità analoghe appartenenti a Terzo settore, previo parere favorevole dell'Ufficio di cui all'art. 45 del Codice del Terzo settore.

ART. 20

CLAUSOLA DI RINVIO

20.1 Per quanto non previsto dal presente statuto si applicano le disposizioni del Codice del Terzo settore, del Codice Civile e le norme di legge vigenti in materia.

Daria Colombo

Giovanni Colombo

Roberto Michele Massimo Vecchioni

Arnoldo Mondadori Mosca Fabrizio Marco

Francesca Maria Alessandra Vecchioni

Linda Bagnara

Antonella Fiore

Lorenzo Colizzi